

ASSOCIAZIONI NO PROFIT

Studio Consulenza Beretta – avv. Gianluca Pinamonti – dott. Amos Corona
Tel 0461 702150 fax 708354 e-mail studio@studioberetta.eu

Distinguere:

Associazione non riconosciuta artt. 26 codice civile e seguenti

Associazione riconosciuta DPR 361/2000

Per le associazioni che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 è obbligatorio tenere il LIBRO SOCI ed il libro VERBALI ASSEMBLEE. Devono essere dotate di uno statuto registrato.

RESPONSABILITA' degli amministratori

Tutti gli amministratori sono responsabili delle decisioni alle quali hanno concorso, per questo importante far verbalizzare eventuali dissensi.

Gli amministratori sono tenuti al risarcimento danni nel caso di contratti (anche nei confronti dei soci nel caso di gite e/o manifestazioni).

Nel caso di soci minori l'associazione è sempre responsabile civilmente per eventuali incidenti. E' responsabile la persona che li sorvegliava nel momento dell'evento.

I volontari che operano per l'associazione sono considerati lavoratori autonomi, l'associazione non è considerata datore di lavoro, NON è soggetta agli obblighi sulla sicurezza sul lavoro DL 81/2008, salvo che abbia dei lavoratori dipendenti.

PRIVACY

Le associazioni non hanno l'obbligo di redazione del DPS.

Devono però predisporre l'informativa ed il modulo di consenso

Per associazioni con soci minori è necessario l'assenso dei genitori per la pubblicazione di foto di minori (non per le foto di gruppo, solo per foto singole).

PUBBLICITA'

Negli impianti sportivi: fino a 3000 posti di capienza striscioni e cartelloni sono esenti da imposta, oltre tale capienza imposta ridotta al 50%

Gli incassi per pubblicità sono sempre attività commerciale, così come la somministrazione di pasti e bevande (sono escluse solamente le associazioni di promozione sociale art. 148 c. 5, anche l'organizzazione di viaggi)

Non è attività commerciale anche l'organizzazione di viaggi da parte delle Associazioni sindacali (art. 148 c. 6)

CLASSIFICAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

- SOLO ISTITUZIONALI sono associazioni che hanno incassi derivanti unicamente da
Contributi degli associati
Contributi degli associati e di comune o enti pubblici
Contributi associati + comune + raccolta fondi
- ISTITUZIONALI + ATTIVITA' COMMERCIALE OCCASIONALE
Contributi associati + comune + pubblicità
Contributi associati + comune + prestazioni occasionali verso terzi
- ISTITUZIONALI + ATTIVITA' COMMERCIALE
Gli incassi dell'attività istituzionale devono essere superiori a quelli dell'attività commerciale
Contributi associati + comune + prestazioni a favore di terzi

RACCOLTA FONDI: 1) deve essere aperta al pubblico

2) occasionale (in concomitanza con celebrazioni – ricorrenze – festa del Patrono -campagne di sensibilizzazione – art. 25 legge 133/1989)

3) offerte di modico valore

Per ogni raccolta fondi deve essere redatto un rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I documenti devono essere conservati per 10 anni.

TASSAZIONE

Gli incassi per attività commerciali occasionali nel caso delle associazioni che svolgono attività istituzionale e solo attività commerciale occasionale, sono tassate per intero. Queste associazioni non sono obbligate a dotarsi di partita IVA, ma se non aprono partita IVA non possono usufruire delle agevolazioni di cui alla legge 398/1991.

Devono presentare modello UNICO e IRAP ed assoggettare alle aliquote ordinarie gli incassi.

Le associazioni che optano per l'apertura della partita IVA svolgono automaticamente attività commerciale abituale. Possono optare per la tassazione ai sensi della L. 398/1991. L'opzione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata alla SIAE. L'opzione è vincolante per 5 anni.

Obbligo tenere il registro previsto dal DM 11.02.1997

Annotare i corrispettivi commerciali

Numerare e conservare le fatture

Tassazione del 3% degli incassi.

La SIAE è incaricata dalla Agenzia delle ENTRATE per controllo delle associazioni.

Per qualsiasi manifestazione si organizza dove è previsto la diffusione di musica è importante contattare anticipatamente la SIAE onde evitare problemi.

IVA versamento trimestrale dell'IVA sugli incassi in misura pari al 90% nel caso di sponsorizzazioni (ci deve essere un obbligo reciproco di servizio, altrimenti è pubblicità), 50% dell'IVA incassata in tutti gli altri casi.

CASI PARTICOLARI: un contributo ricevuto da cassa rurale per un evento particolare può essere considerato raccolta fondi.

Servizio vigili scuola, se unica attività, meglio se concesso come sostegno all'attività, in tal modo non è attività commerciale.